

Ravenna, lì 12 aprile 2013

Spett.li

**CLIENTI**

**LORO INDIRIZZI**

**OGGETTO: "Novità fiscali: Decreto sblocca debiti"**

Con l'entrata in vigore del D.L. 35/2013, cd. "Sblocca debiti", sono state introdotte le seguenti novità fiscali.

<b>IMU</b>
------------

In merito all'IMU, di seguito si elencano le modifiche intervenute rispetto al 2012.

1. **Termine di presentazione della dichiarazione:** 30/06 dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile o sono intervenute delle variazioni determinati ai fini dell'applicazione dell'imposta.
2. **Rate dovute per il 2013 ed efficacia della delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni:** le delibere dei Comuni saranno efficaci a seguito della pubblicazione online sul sito del Ministero delle Finanze, in base alle seguenti date:

**PRIMA RATA**

- **Pubblicazione online di aliquote/detrazioni:** entro il 16/05
- **Versamento prima rata:** entro il 17/06.

In caso di mancata pubblicazione, il versamento è stabilito nella misura del 50% dell'IMU dovuta per l'anno precedente.

---

## SECONDA RATA

- **Pubblicazione online:** entro il **16/11**
- **Versamento seconda rata a saldo:** mese di dicembre.

In caso di mancata pubblicazione si applicano le modalità stabilite per il versamento della prima rata o, in mancanza anche di queste, quelle relative all'anno precedente.

## TARES

Limitatamente all'anno **2013**, per i soggetti<sup>1</sup> tenuti al versamento del tributo TARES, il **Comune** può:

- **determinare il numero di rate** e la **relativa scadenza**, con apposita delibera sul sito internet da pubblicare almeno **30 giorni** prima del versamento della prima rata;
- **inviare modelli precompilati TARSU/TIA1/TIA2** indicando le modalità di pagamento.

N.B. Il Comune **non** potrà incrementare la maggiorazione standard riservata allo Stato, che è stabilita in misura pari a € 0,30 al mq.

## AREE ESCLUSE DALLA TARES:

- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
- aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

## COMPENSAZIONE CREDITI CON SOMME DOVUTE

### IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Il nuovo art. 28-*quinquies* del DPR 602/73 ha introdotto la possibilità di **compensare** le somme dovute in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale (D. Lgs. 218/97) con

---

<sup>1</sup> Proprietari o detentori di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

**crediti** non prescritti, certi, liquidi, esigibili, certificati<sup>2</sup> ed esistenti al 31/12/2012, relativi a **somministrazioni, forniture e appalti** nei confronti di Stato, Enti Pubblici, Regioni, Enti locali e SSN.

Le somme compensabili sono, pertanto, quelle dovute per:

- accertamento con adesione;
- adesione agli inviti a comparire;
- adesione ai PVC (Processi Verbali di Constatazione);
- acquiescenza;
- definizione agevolata delle sanzioni;
- conciliazione giudiziale;
- reclamo e mediazione.

La compensazione deve essere necessariamente eseguita tramite **Mod. F24** e mediante i servizi telematici dell'**Agenzia delle Entrate**.

Si attendono comunque chiarimenti ministeriali in merito alle modalità attuative della predetta disposizione.

#### LIMITE COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Il limite massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione con Mod. 24 o rimborsabili, dal **2014** è **elevato a € 700.000,00** (limite precedente € 516.456,90).

Rimane invariato a **€ 1.000.000,00** il limite di compensazione per i **subappaltatori del settore edile** con un volume d'affari nell'anno precedente composto per almeno l'80% da prestazioni relative a subappalti.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti,  
porgiamo distinti saluti.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis o comma 3-ter, lett. b), DL N. 185/2008.